

# **Accordo sui contributi dei non membri di H+**

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale  
sull'assicurazione contro gli infortuni,**

rappresentati dalla

**Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

**l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),**

**l'Assicurazione invalidità (AI),**

rappresentata

**dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**

detti in seguito **assicuratori**

e

**H+ Gli Ospedali Svizzeri**

detta in seguito **H+**

Conformemente all'articolo 1, capoverso 2, lettera f nonché all'articolo 5 della Convenzione tariffaria TARMED del 1° ottobre 2003 viene stipulato quanto segue:

<sup>1</sup> Per finanziare i costi legati all'elaborazione e all'esecuzione della convenzione tariffaria, le parti contraenti esigono dai non membri dell'associazione una tassa d'adesione e un contributo annuo alle spese.

<sup>2</sup> La tassa d'adesione alla convenzione quadro per i non membri di H+ va calcolata come segue: contributo di base 600 CHF e inoltre lo 0,16 % dei costi d'esercizio depurati (costi d'esercizio di due anni prima secondo il piano contabile di H+, dedotti i gruppi di conti 30 Salari dei medici, 38 Onorari dei medici, 43 Manutenzione e riparazione, 44 Spese per gli investimenti e 68 Prestazioni al personale e a terzi). L'importo minimo ammonta a 710 CHF, l'importo massimo a 30 000 CHF per ospedali universitari, a 21 000 CHF per ospedali generali o cliniche e a 4 500 CHF per ospedali pediatrici.

<sup>3</sup> Il contributo annuo alle spese dei non membri di H+ per l'adempimento dei compiti risultanti dalla convenzione quadro va calcolato come segue: contributo di base 300 CHF e inoltre lo 0,08 % dei costi d'esercizio depurati (costi d'esercizio di due anni prima secondo il piano contabile di H+, dedotti i gruppi di conti 30 Salari dei medici, 38 Onorari dei medici, 43 Manutenzione e riparazione, 44 Spese per gli investimenti e 68 Prestazioni al personale e a terzi). Il contributo minimo alle spese ammonta a 360 CHF, il contributo massimo a 15 000 CHF per ospedali universitari, a 10 500 CHF per ospedali generali o cliniche e a 2 250 CHF per ospedali pediatrici.

<sup>4</sup> Se un non membro recede dalla convenzione nel corso di un anno, l'intero contributo annuo alle spese deve essere regolato.

<sup>5</sup> La tassa di adesione e il contributo annuo alle spese vanno pagati in anticipo e sono dovuti al momento della presentazione della domanda d'adesione o prima dell'inizio di un anno civile. Per il resto vale l'articolo 5 capoverso 2 della convenzione quadro.

<sup>6</sup> Le tasse d'adesione e i contributi annui alle spese vengono versati su un conto comune e ripartiti in parti uguali tra H+ e gli assicuratori (santésuisse, CTM, AM, AI).

<sup>7</sup> In caso di controversie concernenti l'ammontare e la fissazione della tassa d'adesione o del contributo annuo alle spese per non membri di H+ decide la CPF secondo l'articolo 13 della convenzione quadro.

<sup>8</sup> Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>9</sup> La procedura di disdetta è retta dall'articolo 17 della Convenzione quadro del 1° ottobre 2003.

Lucerna / Berna, 1° ottobre 2003

**H+ Gli Ospedali Svizzeri**

**Commissione delle tariffe mediche LAINF  
(CTM)**

Il presidente:

La direttrice:

Il presidente:

P. Saladin

U. Grob

W. Morger

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali**  
Assicurazione invalidità

**Ufficio federale dell'assicurazione militare**

La vicedirettrice:

Il vicedirettore:

B. Breitenmoser

K. Stampfli